



Milano 13.02.2019

Prot.: 17

Regione Lombardia

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Direttore Generale Anna Bonomo

anna_bonomo@regione.lombardia.it

E.p.c. Dott. Andrea Azzoni

andrea_azzoni@regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta chiarimento sulla DGR 5171/2016 “Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili 2016 - 2019” – Integratori dell'alimentazione.

Con la presente sono a chiedere un chiarimento sull'articolo 6.2.2 “Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica”. L'articolo prevede che per essere utilizzato in agricoltura il digestato debba essere prodotto solo con le seguenti matrici:

1. Il digestato destinato all'utilizzazione agronomica deve essere prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
 - a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
 - b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi, successivamente all'entrata in vigore di questo Programma d'Azione, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
 - c) effluenti di allevamento, come definiti al capitolo 1.3;
 - d) le acque reflue, come definite al capitolo 1.3;
 - e) residui dell'attività agroalimentare come definiti al capitolo 1.3, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
 - h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di questo capitolo.

È prassi consolidato utilizzare nei digestori prodotti quali correttori del pH, microelementi, prodotti tamponanti dell'H₂S, enzimi ecc.

Con la presente sono a chiedere: se tali sostanze sono utilizzate nei digestori, cambiano la natura del digestato e pertanto lo fanno uscire dalle specifiche della direttiva nitrati oppure sono ammesse in quanto non sono alimenti ma integratori?

Certi in una rapida risposta colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Il Presidente

Marco Goldoni *dottore agronomo*

